

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3066 del 15/06/2017
Oggetto	Procedimento MO16A0012 (ex 7420/S9. Richiesta di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso igienico ed assimilati (autolavaggio) , mediante un pozzo esistente in comune di Medolla. Ditta REALCAR srl
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3182 del 15/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno quindici GIUGNO 2017 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

**STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA**

**Unità Gestione Demanio Idrico**

---

OGGETTO: REGOLAMENTO REGIONALE N. 41/2001 artt. 6, 18 e 19.

Procedimento MO16A0012 (ex 7420/S). **ditta REALCAR srl.**

Rilascio di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, ad uso igienico ed assimilati (impianto di lavaggio autoveicoli di una concessionaria) mediante un pozzo in comune di Medolla (MO), in via Viazzolo Tosatti n. 1/A.

**IL DIRETTORE**

**VISTI:**

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la LR 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale";
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa 21/12/2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano di Tutela delle Acque (PTA);
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1781/2054, n. 2067/2015 e n. 1195/2016;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01/05/2016;
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, "Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque";
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la deliberazione della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 65 del 2/2/2015;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001";

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015 che ha attribuito in particolare alla S.A.C. (Struttura Autorizzazioni e Concessioni - Unità Gestione Demanio idrico) territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;

- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpaе sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

- la legge 7/8/1990 n. 241;

- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

**PRESO ATTO** dell'istanza presentata dalla ditta **REALCAR srl** con sede a Medolla (MO), in via Viazzolo Tosatti n. 1/A, acquisita in data 14/03/2016 al prot. PG/2016/176287, con la quale è stato chiesto di derivare acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo esistente su terreno di proprietà della ditta IMMOBILIARE DAMASA di Bulgarelli Bruna & C. sas di Camposanto (MO), immobile individuato catastalmente al foglio 14 mappale 197 del NCT del comune di Medolla (MO), presso il punto di vendita/concessionaria d'auto della ditta richiedente;

**DATO ATTO** che il prelievo richiesto in concessione è soggetto alla procedura di cui agli artt. 6 e 16 (concessione ordinaria) del citato Regolamento regionale n. 41/2001 che prevede in via preliminare l'autorizzazione ad effettuare i lavori di perforazione del pozzo in argomento;

**VERIFICATA** la documentazione agli atti e rilevato che:

- la domanda di concessione è corredata della documentazione prevista dall'art. 6, comma 3 del Regolamento regionale n. 41/2001, costituita da una relazione tecnico/idrogeologica a firma della dott.ssa geol. Rita Ballista;

- i dati dell'utenza idrica sotterranea da attivare sono i seguenti:

- a) Uso: igienico ed assimilati (impianto di autolavaggio);
- b) Portata massima di emungimento 1,5 l/s;
- c) Volume richiesto m<sup>3</sup>/anno 500;

**PRESO ATTO** che:

1. il pozzo esistente è stato realizzato nel 1998 ed è stato sinora utilizzato esclusivamente a scopo domestico, per innaffiamento di orto e giardino residenziale;
2. il prelievo di acqua pubblica sotterranea ricade nel corpo idrico di pianura non a rischio "Transizione Pianura Appenninica Padana -

confinato superiore" codice 0620ER-DQ2-TPAPCS (gruppo acquifero A1) con stato chimico e quantitativo buono;

3. la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nel campo di applicazione della DGR 30.07.2007, n. 1191 (linee guida SIC, ZPS, RN2000);

4. la valutazione ex-ante dell'impatto del prelievo (effettuata secondo la Direttiva Derivazioni, approvata dall'Autorità di Bacino del fiume Po) ricade nei casi di "**ATTRAZIONE**" (ossia dove le derivazioni sono compatibili, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali, che regolano la materia);

**CONSTATATO** che la ditta richiedente ha versato, ai sensi dell'art.153 della LR n. 3/99, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione ordinaria, mediante il pozzo esistente;

**PRESO ATTO** che è stato acquisito il seguente parere istruttorio, richiesto ai sensi degli artt. 9 e 12 del citato R.R. n. 41/2001:

**Provincia di Modena - Pianificazione Urbanistica Territoriale e Cartografica**, assunto al protocollo con n. PG/2016/225472 del 31/03/2016, che esprime parere favorevole;

**TENUTO CONTO** che per quanto riguarda il parere dell'Autorità di Bacino del fiume Po, di cui agli artt. 9 e 12, ordinato a verificare la compatibilità dell'utilizzazione con le previsioni di Piani di tutela della risorsa idrica ed al controllo sull'equilibrio del bilancio idrico:

1) con propria deliberazione n. 8 del 17/12/2015 il Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino ha approvato la Direttiva "Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni");

2) con nota prot. n. 354/5.2 in data 25/01/2016 la medesima Autorità di Bacino ha definito ed indicato i criteri di applicazione della suddetta "Direttiva Derivazioni", precisando inoltre che, in base ai principi di sussidiarietà, di semplificazione amministrativa e di non aggravio dei procedimenti, la stessa Direttiva permette di individuare una serie di situazioni in cui la garanzia dell'equilibrio possa ritenersi sussistente o meno e quindi si possa superare l'espressione del parere di competenza nei casi in cui, applicando la Direttiva Derivazioni, lo stesso risulterebbe superfluo;

3) in presenza di analoghe richieste di parere istruttorio, la stessa Autorità di Bacino ha fatto presente che, per le tipologie di derivazione sopra descritta, la Direttiva Derivazioni, adottata con deliberazione n. 8 del 17/12/2015, è immediatamente applicabile a tutte le richieste di concessioni successive al 12 gennaio 2016;

4) a seguito di specifica richiesta di ARPAE, la Direzione Generale Cura Territorio e Ambiente della Regione Emilia Romagna, con nota prot. PG/2016/788494 del 27/12/2016, ha informato questa Agenzia che la Regione Emilia Romagna condivide i contenuti e le modalità applicative della "Direttiva Derivazioni" approvate dall'Autorità di Bacino del fiume Po;

5) l'applicazione della stessa Direttiva permette quindi, di superare l'acquisizione del parere istruttorio della medesima Autorità di Bacino, che si intende come espresso, potendo così procedere al completamento dell'iter istruttorio di concessione come da competenza di ARPAE S.A.C. di Modena;

6) l'Unità Gestione Demanio Idrico di questa Agenzia - S.A.C., a seguito delle verifiche svolte applicando i criteri e la metodologia contenuti nella citata Direttiva Derivazioni, ha accertato che l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni indicate nel disciplinare di concessione;

**ACCERTATA** la compatibilità dell'utenza con le disposizioni contenute nei Piani di Gestione Distrettuali, ai sensi delle D.G.R. n. 1781/2015 e n. 2067/2015, nonché rispetto alle deliberazioni del Comitato Istituzionale dell'AdBPo n. 7/2015 e n. 8/2015, come riscontrabile nel parere istruttorio già pervenuto dall'Autorità di Bacino del fiume Po;

**VERIFICATO che:**

- che sul B.U.R.E.R. n. 92 del 06/04/2016 è stato pubblicato l'estratto della domanda di concessione e nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni;

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione d'uso della risorsa rientra nella tipologia d'uso "igienico ed assimilati" di cui alla lettera f) dell'art. 152, comma 1, della L. R. 3/1999, così come modificato ed integrato dalla DGR n. 65/2015;

- l'importo del canone, visto il quantitativo richiesto ( $m^3$ /anno 500) e la portata di esercizio della derivazione, corrisponde al minimo previsto per la tipologia di appartenenza;

- nel procedimento istruttorio svolto non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego, di cui all'art. 22 del R.R. n. 41/2001;

**VERIFICATO**, inoltre, che il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 153 della L. R. n. 3/99, l'importo dovuto per l'espletamento delle spese di istruttoria della domanda di concessione in oggetto;

**ATTESO** che la ditta concessionaria, ai sensi del disposto del comma 6 dell'art. 27 del R. R. n. 41/2001 e dell'art. 8, commi 4) e 1) della L.R. n. 2 del 30/04/2015, è tenuta a:

- costituire apposito deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione nella misura stabilita dalle norme regionali vigenti, pari all'importo minimo di € 250,00;
- versare alla Regione Emilia Romagna i canoni annuali di concessione, per anno solare ed entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, come riportato nel disciplinare di concessione, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

**RITENUTO**, pertanto che, sulla base dell'istruttoria tecnica ed amministrativa esperita, la concessione possa essere rilasciata, ai sensi degli articoli 18 e 19 del Regolamento regionale n. 41/2001, e che lo stesso, a norma della DGR n. 787/2014, possa essere assentito fino al 31/12/2026, sotto l'osservanza delle prescrizioni e limitazioni indicate nel disciplinare, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

**ATTESTATA** la regolarità del presente atto;

### **D E T E R M I N A**

per le motivazioni espresse in premessa:

a) di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, alla ditta **REALCAR srl** con sede a Medolla (MO), in via Viazzolo Tosatti n. 1/A, C.F./P.Iva 03176670366 la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso igienico ed assimilati (impianto autolavaggio), presso il punto vendita/concessionaria di Medolla (MO), **codice procedimento MO16A0012 (ex 7420/S)**;

b) di stabilire che il prelievo di risorsa idrica sotterranea venga esercitato mediante un pozzo avente una portata con valore massimo di emungimento pari a 1,5 l/s e per un quantitativo emunto non superiore ad un volume di m<sup>3</sup>/anno 500;

c) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, quale copia conforme dell'originale cartaceo conservato agli atti della Struttura ARPAE concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

d) di dare atto che, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 33 del 14/3/2013, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

e) di stabilire che la concessione, ai sensi della DGR n. 784/2014, è valida sino al **31/12/2026**;

f) di dare atto che il concessionario è tenuto al versamento:

- di un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione nella misura indicata nel disciplinare;
- dei canoni annui di concessione nella misura richiesta secondo gli importi stabiliti nel disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente atto;

g) di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

h) di stabilire che il presente provvedimento avrà efficacia solo dopo la **sottoscrizione del disciplinare** ed il ritiro dell'atto stesso da parte del concessionario, previo versamento delle somme dovute a titolo di canone e per il deposito cauzionale;

i) di comunicare al concessionario l'avvenuta adozione del presente atto ed il termine entro cui effettuare quanto stabilito al punto precedente;

j) che, qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, questo debba essere fatto a cura del concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta notifica del presente atto;

k) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura Autorizzazioni - Concessioni e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme, previo assolvimento dell'imposta di bollo, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

l) di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria, ovvero entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 02.07.2010, n.104 - art. 133,c.1 b) e s. m..

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA  
AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI ARPAE DI MODENA**

Dr. Giovanni Rompianesi

originale firmato digitalmente

## ARPAE

### Struttura Concessioni e Autorizzazioni (S.A.C.) di Modena

Unità Gestione Demanio Idrico

#### DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea assentita alla ditta **REALCAR srl** con sede a Medolla (MO), in via Viazzolo Tosatti n. 1/A, C.F./P.Iva 03176670366, codice procedimento **MO16A0012** - ex 7420/S.

#### ART. 1 - QUANTITATIVO E MODALITA' DI PRELIEVO DELL'ACQUA

Quantità di acqua derivabile:

- portata massima 1,5 l/s;
- quantitativo massimo del prelievo 500 m<sup>3</sup>/anno.

#### ART. 2 - DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua sotterranea pubblica può essere utilizzata ad uso igienico ed assimilati (impianto autolavaggio punto vendita/concessionaria).

#### ART. 3 - LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELL'OPERA DI DERIVAZIONE.

L'opera di presa è costituita da un pozzo, ubicato su terreno di proprietà della ditta IMMOBILIARE DAMASA di Bulgarelli Bruna & C. sas di Camposanto (MO), in comune di Medolla (MO), in via Viazzolo Tosatti n. 1/A, presso il punto vendita aziendale.

##### **Dati tecnici del pozzo:**

- coordinate catastali: foglio 14 mappale 197 del NCT del comune di Medolla (MO);

- coordinate piane U.T.M.\* fuso 32 X= 662.270 Y= 966.986;

- colonna tubolare di rivestimento in PVC atossico filettato M/F del diametro Ø=mm. 125;

- profondità m. 61,0 dal piano campagna;

- **monofalda: tratto filtrante tra 55 e 61 metri da p.c. in un livello di sabbia grossolana;**

- avampozzo interrato in cemento, coperto con lastra in lamiera, con dimensioni interne 50x50x30 cm.;

- elettropompa sommersa (marca Rovatti) avente una portata nominale massima di 1,5 l/s e una potenza di kW 1,1.



#### **ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

**4.1** La concessione è assentita sino al **31/12/2026**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.

**4.2** Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;

- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

#### **ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE**

**5.1** Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del R.R. 41/2001.

**5.2** Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8, punto 6 del presente disciplinare.

#### **ART. 6 - CANONE DELLA CONCESSIONE**

**6.1** La L.R. n. 2/2015, all'art 8 comma 1, stabilisce che, per le concessioni rilasciate in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio.

**6.2** Il canone dovuto alla Regione Emilia Romagna, per l'anno 2017 ammonta ad € 94,02 (pari a sette dodicesimi dell'importo annuale di € 161,17) da versare prima del ritiro del presente provvedimento.

**6.3** Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio, il concessionario ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015 è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

**6.4** Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia - Romagna **entro il 31 marzo** dell'anno di riferimento, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al

termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

**6.5** La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

**6.6** Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. 41/2001).

**6.7** Restano dovuti, qualora non ancora versati alla Regione Emilia-Romagna, gli importi delle annualità pregresse.

#### **ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE**

**7.1** L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari ad **€ 250,00**, importo da versare prima del ritiro della presente concessione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 comma 4) della L.R. n. 2 del 30/04/2015.

**7.2** Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

**7.3** La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

#### **ART. 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E'ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE**

##### **8.1 Dispositivo di misurazione**

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 95 comma 3) del D. Lgs. n. 152/06, il concessionario, a sua cura e spese, dovrà provvedere all'installazione ed alla manutenzione in regolare stato di funzionamento di idoneo dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, che dovranno essere comunicati, **entro il 31 gennaio di ogni anno**, alle seguenti Amministrazioni:

- ARPAE - SAC di MODENA - Unità Gestione Demanio idrico, Via GIARDINI, 474/C - 41124 MODENA;
- REGIONE EMILIA ROMAGNA - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici - Via della FIERA, 8 40127 BOLOGNA;
- AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO - Via GARIBALDI n. 75 43121 PARMA.

Il concessionario, inoltre, ai sensi della DGR n. 2254 del 21.12.2016, è tenuto a:

- comunicare all'Unità Gestione Demanio Idrico di questa S.A.C. la tipologia del dispositivo di misura;
- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- rendere gli strumenti di misura accettabili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo

l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;

- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questa Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.

**Il mancato rispetto all'obbligo d'installazione di idoneo strumento di misura è causa di decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1 lettera c) dell'art. 32 del R.R. n. 41/2001.**

## **8.2 Cartello identificativo**

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

## **8.3 Variazioni**

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione. Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

## **8.4 Stato delle opere**

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla L.R. n. 7/1983, di utilizzare i manufatti per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

## **8.5 Sospensioni del prelievo**

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dall'Ente concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

**8.6 Cessazione dell'utenza** (Titolo III del R.R. n. 41/2001) - Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questo Servizio la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura di ogni singolo pozzo e alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Il Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, qualora:

a) la destinazione d'uso dei pozzi venga modificata da extradomestico a domestico, a condizione che la perforazione sia monofalda e limitatamente ai pozzi di profondità non superiore ai 20 metri, fatta salva una diversa specifica disciplina stabilita da direttiva regionale per aree con particolari caratteristiche di ricarica, di salvaguardia o soggette a subsidenza;

b) qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua nonché la chiusura dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio competente.

#### **8.7 Sub-concessione**

**E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.**

#### **ART. 9 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI**

9.1 Il prelievo ricade nel corpo idrico di pianura non a rischio denominato "Transizione Pianura Appenninica Padana - confinato superiore" codice 0620ER-DQ2-TPAPCS (gruppo acquifero A1) con stato chimico e quantitativo buono e sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027.

9.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

#### **ART. 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firma del Concessionario per accettazione

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**